

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 gennaio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Oliverio, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi,

Micchichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di estensione delle prove psico-attitudinali ai candidati al concorso in magistratura » (3600);

CAMINITI ed altri: « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione » (3601);

CAPITELLI: « Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico della Lomellina » (3602).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 29 gennaio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1094. - « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione » (approvato dal Senato) (3599);

S. 1577. - PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (718-1423-1488-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1094. - « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione » (approvato dal Senato) (3599). *Parere della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

FOLENA: « Istituzione del programma "Memoria, responsabilità e futuro" per la corresponsione di indennizzi ai cittadini libici e la promozione di scambi culturali con la Libia » (3378). *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI.*

VII Commissione (Cultura):

ROMOLI e COLLAVINI: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Grado » (3015).

Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PISTONE ed altri: « Concessione di un contributo finanziario al Teatro dell'Opera di Roma per interventi di ristrutturazione » (3243).

Parere delle Commissioni I e V.

XI Commissione (Lavoro):

CATANOSO: « Modifica all'articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, in materia di requisiti dei presentatori autorizzati al servizio dei protesti cambiari e degli assegni bancari » (3412).

Parere delle Commissioni I, II e V.

Integrazione nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede consultiva.

Il seguente disegno di legge: « Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria » (2145), assegnato in sede referente alla XI Commissione (Lavoro) è assegnato, in sede consultiva, anche alla XIII Commissione (Agricoltura), che ne ha fatto richiesta.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie e deferimento a Commissioni permanenti di atti comunitari.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 28 gennaio 2003, ha trasmesso la comunicazione della Commissione delle Comunità europee recante il programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2003 [COM (2002) 590 def.] ed il programma operativo del

Consiglio dell'Unione europea per il 2003 presentato dalle Presidenze greca e italiana (15881/02).

I predetti documenti sono deferiti, per l'esame generale, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e, per l'esame sotto i profili di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti.

I termini per lo svolgimento di tale esame sono fissati al 14 febbraio, per le Commissioni permanenti, e al 16 marzo 2003, per la XIV Commissione.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2003, ha inoltre trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 1 e 3, e 22, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 (171).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 marzo 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2003, ha altresì trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 1 e 3, e 31, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della

società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (172).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 marzo 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe (RID), in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (173).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° marzo 2003.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 4 al 5 dicembre 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conservazione e allo

sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca » (doc. XII, n. 206) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca » (doc. XII, n. 207) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comu-

nitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci » (doc. XII, n. 208) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sul programma legislativo e di lavoro della Commissione nel 2003 » (doc. XII, n. 209) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GEN-
NAIO 1967, N. 18, RECANTE ORDINAMENTO DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI (2788)**

(A.C. 2788 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.1 delle Commissioni,
in quanto suscettibile di determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica privi di idonea quantificazione e
copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 21.1 delle Commissioni;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 24.01 del Governo,
con la seguente condizione, volta a garan-
tire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:

al comma 1, siano aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « per l'anno 2003 »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo
n. 2.

(A.C. 2788 - Sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come modificato dall'articolo
5 della presente legge, è inserito il se-
guente:

« ART. 30-bis (Sezioni distaccate delle
rappresentanze diplomatiche). 1. Per parti-
colari esigenze di servizio e di razionaliz-
zazione della rete diplomatico-consolare
possono essere istituite, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-
cio dello Stato, sezioni distaccate di rap-
presentanze diplomatiche in Stati diversi
da quello dove queste ultime hanno sede
ma compresi nel territorio di loro com-
petenza, ovvero in luogo di rappresentanze
diplomatiche già esistenti. Con le stesse
modalità si provvede alla loro soppres-
sione.

2. L'incarico di dirigere *in loco* una
sezione distaccata, la quale dipende gerar-
chicamente e funzionalmente dalla rap-
presentanza diplomatica competente per
territorio, individuata nel decreto di cui al
comma 1, è conferito nell'ambito delle

dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri ed accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari *ad interim*. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.

3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.

4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità del comma 3 dell'articolo 171-*bis*. Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure

compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.

5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo 39.

6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri o della Commissione europea eventualmente disponibili *in loco*. La convenzione allo scopo stipulata prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione ed il rimborso diretto da parte dei predetti Stati membri o da parte della Commissione europea per il funzionamento della sezione.

7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6

ART. 6.

Al comma 1, capoverso ART. 30-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili *in loco*. A tal fine è stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione ed il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione ».

6. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 2788 – Sezione 3)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 21.**

1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalle seguenti: «cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata».

**EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 21****ART. 21.**

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

21. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 2788 – Sezione 4)**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.**

1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

«**ART. 211-bis. (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione).** 1. Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione di cui al regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali, e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrano nelle medesime finalità funzionali, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso».

**EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 24****ART. 24.**

Al comma 1, capoverso Art. 211-bis, primo periodo, sostituire le parole: regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 *con le seguenti:* decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: funzionali.

24. 2. Le Commissioni.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
24. 01. DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 24. 01. del Governo, comma 1, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.

0. 24. 01. 1. Boato.

All'articolo aggiuntivo 24. 01. del Governo, comma 1, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.

0. 24. 01. 2. Boato.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. In ragione delle attività di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è accordato al circolo un contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

24. 01. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

(A.C. 2788 — Sezione 5)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 è autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Per le finalità di cui all'articolo 25 è autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003.

4. Per le finalità di cui all'articolo 26 la spesa prevista è determinata in 145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOZIONI VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00080, CASTAGNETTI ED ALTRI N. 1-00081, VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00133, MANTOVANI ED ALTRI N. 1-00132, BUONTEMPO ED ALTRI N. 1-00134, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00146 E PISICCHIO ED ALTRI N. 1-00147 SUL LAVORO MINORILE

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

la Convenzione n. 182 promossa dalla conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata a Ginevra il 17 giugno 1999 ed entrata in vigore il 19 novembre 2000, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, impegnava i Paesi firmatari ad un'azione rapida e complessiva per l'eliminazione del fenomeno, attribuendo allo stesso un carattere d'emergenza;

secondo il rapporto globale sul lavoro minorile, pubblicato il 6 maggio 2002 dall'Ufficio internazionale del lavoro, sono costretti al lavoro 246 milioni di ragazzi tra i cinque e i diciassette anni, di cui ben 179 milioni esposti alle forme peggiori e dannose per la loro salute fisica, mentale e morale;

circa 111 milioni di bambini sotto i quindici anni sono, infatti, costretti a lavori pericolosi ed oltre 8 milioni di bambini sono sottoposti in schiavitù (schiavitù per debiti) e ad altre forme di lavoro forzato, come l'arruolamento in vista della partecipazione a conflitti armati, la prostituzione, la pornografia e altre attività illecite;

il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, Juan Somavia, ha dichiarato che « nonostante l'impegno dei

Governi e dei loro interlocutori per combattere il lavoro minorile in tutto il mondo, il problema è ancora gigantesco » e che « i progressi compiuti sulla via dell'abolizione effettiva sono considerevoli ma la comunità internazionale non deve dar tregua ai suoi sforzi contro la propagazione di una forma di lavoro della quale sono vittime milioni di bambini in tutto il mondo »;

il 60 per cento del totale dei bambini costretti al lavoro è localizzato nell'area Asia-Pacifico, seguita dall'Africa subsahariana (23 per cento), dall'America latina e dai Caraibi (17,4 per cento), dal Medio Oriente e dall'Africa del Nord (6 per cento);

la tipologia di lavoro in cui questi bambini sono utilizzati riguarda essenzialmente il settore primario, con percentuali rilevanti nell'agricoltura commerciale (cacao, caffè, cotone ed altri), anche se la maggior parte dei bambini impiegati si trova in settori economici non ufficiali dove non vengono riconosciuti né tutelati;

tra le cause principali elencate nel rapporto figurano: la povertà, le crisi economiche e politiche, le discriminazioni etniche e religiose, le migrazioni, lo sfruttamento a carattere criminale, la mancanza di scuole, pratiche culturali tradizionali e la mancanza di protezione sociale, che spingono un numero sempre maggiore di bambini a forme di lavoro pericolose e molto spesso illegali;

il rapporto è stato discusso dagli organi dell'Organizzazione internazionale del lavoro alla 90^a sessione della conferenza internazionale del lavoro il 12 giugno 2002 a Ginevra: in quella stessa sede è stata istituita dall'Organizzazione internazionale del lavoro la giornata internazionale contro il lavoro minorile;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a favorire, da parte dei Paesi maggiormente colpiti da questo fenomeno, l'adozione di strumenti legislativi efficaci nel campo del divieto del lavoro minorile e la puntuale applicazione dei dettami contenuti nella succitata Convenzione n. 182 e nella raccomandazione sull'età minima per l'ammissione al lavoro del 1973;

a sollecitare nuovi programmi di cooperazione e di assistenza internazionali allo scopo di consentire la formazione scolastica obbligatoria fino ai 14-16 anni per contrastare il lavoro minorile e come opportunità di sviluppo. In particolare, in occasione dell'emanazione del decreto dei flussi migratori, a prevedere criteri di preferenza per i cittadini di nazioni con le quali siano stati stabiliti accordi che prevedano precisi impegni di realizzazione di programmi di scolarizzazione;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere forme di aiuto economico alle famiglie, dando applicazione alla proposta « 20:20 » adottata dal vertice sociale di Copenaghen (marzo 1995), per la quale il 20 per cento dei fondi spesi dai Paesi sviluppati per la cooperazione dovrebbe essere destinato a progetti sociali, mentre i Paesi in via di sviluppo dovrebbero investire il 20 per cento del loro bilancio nella stessa direzione;

a tenere maggiormente in considerazione le altre iniziative proposte dalle organizzazioni sociali non governative italiane, da tempo impegnate nel trovare valide soluzioni al problema del lavoro minorile;

ad adottare iniziative normative volte:

a) a prevedere meccanismi di controllo e codici di condotta più rigidi nella fabbricazione dei prodotti italiani, specialmente nella catena del subappalto, e nella loro commercializzazione internazionale per creare marchi di garanzia sociale, obbligando le imprese alla trasparenza riguardo alle condizioni sociali ed ambientali della loro produzione;

b) ad imporre la certificazione del « timbro di garanzia sociale », sul rispetto dei diritti umani e sindacali, per i prodotti provenienti dai Paesi maggiormente soggetti al pericolo di utilizzo di manodopera infantile. Tale certificazione dovrebbe essere concessa soltanto dopo severi controlli attuati da società di certificazione con la collaborazione di organizzazioni locali, dell'Unicef e dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

a favorire la creazione di programmi di riabilitazione dei bambini assoggettati a forme di schiavitù, prostituzione e lavori nocivi;

a verificare e a riferire in Parlamento sulla situazione attuale in Italia rispetto a tale fenomeno e a valutare l'opportunità di mettere in campo nuove iniziative, che, d'intesa con le parti sociali e le organizzazioni imprenditoriali, mirino a debellare sul nascere tale rischio.

(1-00080) « Volontè, *Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Gandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Montecucollo, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tambacci, Tanzilli, Tucci* ».

(12 giugno 2002)

La Camera,

premessi che:

il 12 giugno 2002 si è celebrata la prima giornata mondiale contro il lavoro minorile promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro, che avrà d'ora in poi cadenza annuale;

l'ultimo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro «*A future without child labour*» segnala che dalle inchieste realizzate nei Paesi in via di sviluppo emergono dati allarmanti;

questo triste fenomeno coinvolge nel mondo, con modalità diverse, fino a 250 milioni di bambini in età compresa dai 5 ai 14 anni, di cui il 70 per cento lavora nei settori dell'agricoltura, della pesca e della caccia, l'8 per cento nella produzione manifatturiera e nel commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, il 7 per cento in lavori domestici, mentre il 4 per cento nei trasporti e nelle comunicazioni e, infine, il 3 per cento nel settore delle costruzioni e nell'industria estrattiva mineraria;

in particolare, si ricorre allo sfruttamento del lavoro minorile nella coltivazione e trasformazione del cacao, del caffè, del lattice, del cotone e del tè. Infatti, sulla base dei monitoraggi effettuati nei principali mercati mondiali, ovvero in Brasile, Kenya e Messico, lo sfruttamento di bambini al di sotto dei 15 anni è pari al 25-30 per cento del totale della manodopera;

anche i Paesi industrializzati non sono indenni da questa piaga e in Italia, nonostante il divieto previsto dalla legge n. 977 del 1967, in base ai dati Istat i ragazzi al di sotto dei 15 anni che svolgono attività lavorative corrispondenti ad una forma di sfruttamento sono circa 31.500, pari allo 0,66 per cento della popolazione giovanile compresa tra i 7 e i 14 anni: di questi 19.200 svolgono un lavoro non continuativo, mentre i restanti 12.300 bambini svolgono un lavoro continuativo, cioè per almeno due ore in una giornata e almeno una volta a settimana;

i bambini e i ragazzi che in Italia sono coinvolti a vario titolo in attività di aiuto alla famiglia sono circa 144 mila;

sono circa 83 mila gli adolescenti compresi nella fascia di età tra i 15 e i 18 anni che dichiarano di aver avuto qualche esperienza lavorativa prima dei 15 anni, di cui 37 mila nel Mezzogiorno, area dove questo fenomeno si lega in maniera simbiotica con la piaga del lavoro nero;

la XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura ha concluso un'indagine conoscitiva sul lavoro nero e sul lavoro minorile, nella quale si sottolineava la necessità di rimuovere le cause indirette (stato di povertà materiale e culturale delle famiglie, dispersione scolastica) dell'offerta di lavoro minorile e di incidere più fortemente sul fenomeno della domanda, da parte delle imprese, di questa grave forma di lavoro illegale;

allo sfruttamento del lavoro minorile si accompagnano forme di abuso ancora più gravi e intollerabili, quali condizioni di vera e propria schiavitù collegate alla mancata o non adeguata retribuzione, a condizioni subumane dei luoghi di lavoro, fino all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori che lavorano;

il lavoro durante l'infanzia toglie ai bambini e alle bambine la possibilità di avere condizioni di vita consone alla loro età, nonché un'adeguata formazione scolastica e professionale e, di conseguenza, riduce, nei Paesi in cui è praticato, la possibilità di costruire, in prospettiva per il futuro, una classe dirigente e un corpo sociale a diffuso tasso di scolarizzazione e pienamente consapevole dei propri diritti;

è molto limitato il numero di aziende italiane, soprattutto produttrici di prodotti per l'infanzia, che ha sottoscritto protocolli con le rappresentanze sindacali per controllare che le aziende italiane ed estere, fornitrici di semilavorati, non impieghino minori nei loro processi produttivi;

iniziative del genere sono state prese da multinazionali straniere, attraverso codici di autoregolamentazione aziendale, anche sotto la pressione di iniziative popolari per l'affermazione dei diritti umani;

il nostro Paese deve essere impegnato con lo stesso sforzo sia sul fronte internazionale, sia nella completa eliminazione del lavoro minorile in Italia, secondo quanto previsto dalla legge 977 del 1967;

in Parlamento sono state presentate diverse proposte di legge che riprendono il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura, concernenti « Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile »;

impegna il Governo:

a dotarsi in tempi rapidi degli adeguati strumenti per la rilevazione quantitativa e qualitativa del fenomeno e ad intensificare l'attività di controllo sul territorio, fornendo annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sulla situazione del lavoro minorile in Italia;

a promuovere un sistema di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile;

a promuovere, anche ai sensi della legge n. 285 del 1997, sia a livello di Governo centrale, sia a livello di enti locali, progetti specificatamente mirati all'eliminazione del lavoro minorile nel nostro Paese e alla rimozione delle cause che determinano l'offerta di lavoro, destinando a tali progetti adeguate risorse;

a incentivare a livello nazionale le iniziative di accordo tra le parti sociali finalizzate al controllo e all'eliminazione, in Italia e nel mondo, del lavoro dei bambini nei processi produttivi e ad estendere la propria iniziativa in sede internazionale, a partire dall'Unione europea, affinché l'Europa si doti di una carta comune contro lo sfruttamento del lavoro minorile;

a sostenere presso l'Organizzazione internazionale del lavoro l'istituzione di un sistema di etichettatura con il relativo meccanismo d'ispezione internazionale.

(1-00081) « Castagnetti, Duilio, Delbono, De Franciscis, Enzo Bianco, Rusconi, Colasio, Fistarol, Carbonella, Camo, Carra, Cusumano, Giachetti, Fioroni, Bimbi, Bindi, Monaco, Pasetto, Fanfani, Papini, Luigi Pepe, Tonino Loddo, Reallacci, Ruta, Burtone, Squeglia, Tuccillo, Mazzuca Poggiolini, Lettieri, Morgando, Mosella, Mattarella, Maccanico, Franceschini, Gentiloni Silveri, Banti, Verneti, Mantini, Ladu, Iannuzzi, Molinari, Merlo, Frigato, Luseti, Santino Adamo Loddo, Pistelli, Meduri, Reduzzi, Ruggeri, Acquarone, Villari, Boato, Bottino, Gerardo Bianco ».

(12 giugno 2002)

La Camera,

premesso che:

lo sfruttamento del lavoro infantile per la sua entità e sistematicità rappresenta un dato strutturale dell'attuale economia globalizzata. A 250 milioni di bambini sono negati diritti fondamentali, come quelli all'istruzione, al gioco, alla casa ed alla salute. Molti di loro sono ridotti allo stato di schiavitù;

la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 17 giugno 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile è purtroppo ancora in buona parte inattuata e richiede un rinnovato impegno della comunità internazionale per far fronte all'aggravarsi della situazione;

anche nel nostro Paese il lavoro minorile non solo non è stato debellato, ma

riemerge prepotentemente dove sono diffusi il lavoro nero, la disoccupazione, la cancellazione dei diritti acquisiti dai lavoratori adulti. Grave rimane il problema dell'abbandono dell'obbligo scolastico;

impegna il Governo

a destinare almeno il 50 per cento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo ai programmi sociali (oggi il nostro Paese investe solo lo 0,3 per cento dei fondi della cooperazione per l'istruzione primaria);

a realizzare l'impegno di devolvere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo alla cooperazione allo sviluppo entro il 2004;

a cancellare il debito estero dei Paesi poveri, impegnando i Paesi debitori a convertire il debito condonato in programmi sociali;

ad operare, all'interno delle istituzioni internazionali, perché vengano tenuti in considerazione i diritti delle popolazioni povere e siano cancellate le politiche del Fondo monetario internazionale responsabili delle catastrofi sociali nei Paesi dove sono state applicate;

a sostenere in ogni ambito internazionale l'adozione di sanzioni nei confronti delle imprese multinazionali e non che, anche attraverso contratti di appalto, utilizzano manodopera infantile;

a denunciare ogni trattato di libero commercio, firmato in sede *Wto*, che non preveda esplicitamente le suddette sanzioni;

a istituire organismi governativi per controllare il comportamento all'estero delle imprese italiane, affinché utilizzino sempre lavoratori adulti, a condizioni di retribuzione eque e nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali esistenti (libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva, divieto di discriminazioni, divieto di lavoro forzato, divieto di lavoro infantile);

a sostenere progetti di sviluppo nel Sud del mondo, realizzati dalle organizzazioni non governative e dai movimenti impegnati nella lotta allo sfruttamento del lavoro infantile;

a favorire il commercio equo e solidale e la diffusione dei marchi di qualità sociale dei prodotti;

a predisporre e favorire programmi di riabilitazione dei bambini assoggettati a forme di schiavitù, prostituzione e lavori nocivi;

ad incentivare il sistema preferenziale dell'Unione europea, prevedendo sgravi tariffari per le merci provenienti dai Paesi che si impegnano contro il lavoro infantile;

ad incrementare il sostegno economico al programma *Ipec*, appositamente promosso dall'Organizzazione internazionale del lavoro per combattere lo sfruttamento dei bambini;

ad adottare iniziative normative volte ad estendere in Italia controlli per individuare aziende o situazioni di economia informale che utilizzino il lavoro infantile e predisporre tutte le iniziative necessarie per tutelare i diritti dei bambini, a cominciare da quello all'istruzione.

(1-00132) « Mantovani, Giordano, Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

(2 dicembre 2002)

La Camera,

premesso che:

nella Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 17 giugno 1999, oltre al lavoro forzato, alle forme di schiavitù, alla prostituzione e alle altre attività illecite, viene considerato tra le forme peggiori di sfruttamento qualsiasi lavoro che, per sua natura o per le cir-

costanze in cui viene svolto, rischia di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità di un minore;

il lavoro minorile che ha le conseguenze più gravi è, pertanto, qualsiasi lavoro che possa pregiudicare il normale sviluppo fisico e psicologico dei bambini e degli adolescenti;

tra questi, i lavori della durata di almeno due ore al giorno pericolosi o notturni o molto stancanti o per i quali si salta spesso la scuola, che non lasciano tempo per fare i compiti o per giocare e stare con gli amici;

L'Ufficio internazionale del lavoro, nel rapporto globale sul lavoro minorile del maggio 2002, ha reso noto che nel mondo 246 milioni di bambini ed adolescenti, tra i 5 e i 17 anni, sono costretti al lavoro;

tra questi, 179 milioni di bambini e ragazzi svolgono attività dannose per la salute fisica e mentale;

dallo stesso rapporto si rileva che 111 milioni di bambini, che hanno meno di quindici anni, sono costretti a svolgere lavori pericolosi, mentre 8 milioni di bambini subiscono varie forme di schiavitù, mediante il coinvolgimento in attività illecite, come la prostituzione, la pornografia, lo spaccio di droga, l'addestramento alla guerra per la partecipazione a conflitti armati;

gran parte di questi bambini ed adolescenti (il 60 per cento) vive nell'Asia-Pacifico; il 23 per cento nell'Africa subsahariana, il 17,4 per cento in America latina e nei Caraibi, il 6 per cento in Medio Oriente e Africa del nord;

i settori produttivi che utilizzano manodopera minorile sono, in prevalenza, l'agricoltura, la caccia e la pesca (attività che occupano il 70 per cento dei bambini « lavoratori »), la produzione manifatturiera e il commercio all'ingrosso e al dettaglio (l'8 per cento), i trasporti e le comunicazioni (4 per cento), l'industria

estrattiva e mineraria e quella delle costruzioni (3 per cento); il 7 per cento è impegnato in lavori domestici;

i bambini e gli adolescenti sono costretti a lavori pericolosi e illegali, secondo il citato rapporto, a causa della povertà, di crisi di carattere economico e politico, di discriminazioni etniche e religiose, nonché a causa delle migrazioni e dello sfruttamento criminale; favoriscono il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile la mancanza di scuole e di protezione sociale, nonché alcune pratiche culturali tradizionali;

anche in Italia, il fenomeno ha dimensioni allarmanti: secondo l'Istat, che ha presentato nel giugno 2002 un rapporto elaborato su impulso del ministero del lavoro e delle politiche sociali, i ragazzi con meno di 15 anni che svolgono attività lavorativa sono oltre 144.000, pari al 3,1 per cento dei bambini di quell'età (dati 2000);

considerando l'insieme delle attività, continuative e non continuative, il numero dei quindicenni « sfruttati » in Italia risulta di 31.500 unità, lo 0,66 per cento della popolazione giovanile tra i 7 e i 14 anni, con un'incidenza maggiore tra i quattordicenni (il 2,74 per cento);

tra questi, 12.300 minori svolgono un'attività che si può definire « continuativa » e 19.200 non continuativa;

lo sfruttamento minorile appare un fenomeno che interessa tutto il Paese, anche le zone più sviluppate, ed è connesso — nel Nord del Paese — con gli alti tassi di occupazione locale, mentre nel Mezzogiorno con gravi condizioni di disagio economico e sociale;

ben 83.000 adolescenti tra i 15 e i 18 anni d'età hanno avuto esperienze lavorative prima dei 15 anni; di questi, 37 mila vivono nel Mezzogiorno, dove lo sfruttamento minorile è strettamente connesso con il lavoro nero;

l'impegno dei minori nel mercato del lavoro è anche frequente nella popolazione